



CITTÀ DI CASTROVILLARI

PROTEZIONE CIVILE



Ordinanza n° 2159 del 04/07/2022

Oggetto: Salvaguardia dal rischio incendi - stagione estiva 2022.

IL SINDACO

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 170 del 30/04/2022 con cui è stato approvato il Piano Antincendio Boschivo (AIB) 2022;

CONSIDERATO che sul territorio comunale sono presenti vaste aree boscate nonché patrimoni forestali di particolare pregio che sono sottoposti a rischio di incendio;

RILEVATO che, nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, tale rischio aumenta notevolmente;

RAVVISATO che i danni derivanti da incendi boschivi sono di rilevante entità sia dal punto di vista economico che ambientale e paesaggistico e rappresentano un grave problema per l'incolumità pubblica;

APPURATO che una parte rilevante degli incendi è causata dall'uso improprio del fuoco, utilizzato per bruciare stoppie, incolti ed erbe infestanti a scopo di pulizia;

CONSTATATA, pertanto, la necessità di vietare l'accensione di fuochi, non solo nelle aree boschive ma anche nelle strade e nei sentieri che li attraversano, negli argini e nei fossi ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi;

CONSIDERATO, altresì, che la presenza, all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi, oltre a determinare le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti, insetti e animali di varia natura;

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere misure di prevenzione ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente

nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio incendi;

CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo di fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati ecc., una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;

VISTA la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge Regionale n. 51 del 22/12/2017 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";

VISTA la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 - "Legge quadro sulle aree protette";

Richiamati i divieti e le prescrizioni imposte dal Presidente della Giunta Regionale e contenute nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, approvato con la citata deliberazione di G.R. n. 170/22;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000, in particolare l'art. 54;

O R D I N A

A salvaguardia delle zone a rischio incendio, fino al 30 settembre 2022 e fatta salva l'eventualità di traslare tale data in relazione all'andamento climatico, che siano rispettati le seguenti prescrizioni ed i seguenti divieti:

a) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo - di terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze sono tenuti a ripulirli da erbacce, rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a creare una fascia parafuoco o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) su tutto il territorio comunale è sempre vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto in terreni non pavimentati o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;

d) su tutto il territorio comunale è sempre vietato utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innescio di un incendio, smaltire braci, gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o

sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

e) su tutto il territorio comunale è sempre vietato fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;

In deroga a quanto previsto al punto c) è consentito, nelle aree all'aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi, esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all'interno di aree pic-nic;
- accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti.

Per le violazioni ai divieti di cui sopra, fermo restando le responsabilità penali, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 21.11.2000, n. 353 e dall'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51.

Le violazioni ai punti a) e b) saranno punite con sanzioni amministrative da € 50,00 ad € 500,00, a seconda della gravità della situazione. In caso di inadempienza, il Comune potrà intervenire in sostituzione del proprietario del terreno, con addebito delle spese sostenute.

Il Comando di Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica ed i Carabinieri Forestali dello Stato sono incaricati di far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza e reprimere ogni abuso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Calabria, entro il termine di 60 giorni, ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Copia della presente è notificata, tramite pec, a:

- 1) Comando di Polizia Locale,
polizia.municipale@pec.comune.castrovillari.cs.it
- 2) Comando Compagnia Carabinieri di Castrovillari,
tcs26734@pec.carabinieri.it
- 3) Commissariato Polizia di Stato di Castrovillari,
comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it
- 4) Comando Carabinieri Forestale dello Stato di Castrovillari,
fcs42751@pec.carabinieri.it
- 5) Comando Guardia di Finanza di Castrovillari, cs1290000p@pec.gdf.it
- 6) Settore Infrastrutture del Comune di Castrovillari
settore.lavori.pubblici@pec.comune.castrovillari.cs.it
- 7) Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Castrovillari
settore.urbanistica@pec.comune.castrovillari.cs.it

- 8) A.S.P. di Cosenza Distretto di Castrovillari
protocollo@pec.asp.cosenza.it
9) Prefettura di Cosenza protocollo.prefcs@pec.interno.it
10) Ente Parco Nazionale del Pollino parcopollino@mailcertificata.biz
11) Giunta Regionale della Calabria presidente@pec.regione.calabria.it

Il Responsabile della Protezione Civile
Ing. Roberta Mari

Roberta Mari



IL SINDACO
Avv. Domenico LO POLITO

[Handwritten signature of Domenico Lo Polito]